

TRIBUNALE DI MATERA

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SALANDRA E IL TRIBUNALE DI
MATERA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. VO 28 AGOSTO N. 274 E 2 DEL D.M. 26
MARZO 2001**

TRA

Il tribunale di Matera nella persona del Presidente, Dott. Giorgio PICA, domiciliato per la carica in Matera , Viale A. Moro, 26,

E

Il Comune di Salandra C.F. 80001400771, nel seguito indicato come Ente, nella persona del Sindaco Giuseppe SORANNO, domiciliato per la sua carica in Salandra, Via Reg. Margherita 4,

PREMESSO

- 1) che a norma dell'art. 54 del D. Lgs: 28 agosto n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004, n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così come modificato da D.L. 30/12/2005 n. 272 convertito con legge 21/02/2006, n. 49, il Giudice di pace e il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.Lgs. 28 agosto , n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo stato, le Regioni, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116 D.P.R. 309/1990 (lotta alle dipendenze);
- 2) che l'art. 2 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia , o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art, 1 comma 1, del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- 3) Il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula della convenzione.

CONSIDERATO

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo, TRA IL Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto, nella persona del Presidente del Tribunale di Matera, Dott. Giorgio PICA, giusta la delega in premessa (di seguito Tribunale) e il Comune di Salandra

(MT), nella persona del legale rappresentante, Sindaco pro-tempore, Giuseppe SORANNO si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 **Attività da svolgere**

Il comune di Salandra in esecuzione della D.G.C. n. 7 del 14/01/2021, consente che numero 02 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'amministrazione specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 citato in premessa, potrà avere ad oggetto tutte le prestazioni in esso elencate dalla lettera a) alla lettera e) – prestazioni di lavoro in favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato; prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, di custodia di musei, prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna; prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni

Del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi i giardini, ville e parchi, ed altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato,

Art. 2 **Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna nel quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni. Nel medesimo provvedimento verrà individuato l'organo deputato al controllo secondo quanto indicato in premessa.

Le prestazioni di cui al presente accordo non configurano rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

Lo svolgimento dell'attività è definito nel dettaglio da apposito "accordo individuale" sottoscritto dal condannato e dal referente dell'Ente/Associazione nel quale devono essere indicati:

- il nominativo del referente dell'Ente e dell'incaricato se diverso dal referente;
- la data di inizio dell'attività lavorativa e la presumibile data di conclusione;
- la sede di impiego;
- l'articolazione dell'orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana e le mansioni prevalenti;
- gli obblighi del lavoratore;

Tale accordo sarà sottoscritto all'avvio dell'attività del condannato e dal referente incaricato per l'Ente, utilizzando il facsimile allegato alla presente convenzione.



Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo istruzioni:

- 1) il Capo Area Amministrativa (di seguito il "coordinatore") nelle sue funzioni di responsabile delle politiche sociali;
- 2) I soggetti individuati dal coordinamento per le attività da svolgere presso le strutture dell'Amministrazione con specifico incarico di coordinare le attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire istruzioni.

Il comune di Salandra si impegna a comunicare tempestivamente al tribunale eventuali integrazioni o sostituzione dei nominativi indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità il Comune di Salandra si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazione sociale

E' fatto di vieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

Il Comune di Salandra ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Matera (Via Cappelluti, 60/62 - 75100 Matera (MT) _ tel. 0835334572), laddove sia competente per i controlli sullo svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi dell'art. 73 c 5 bis del D.P.R 309/1990 e degli artt. 186 c 9 bis e 197 c 8 bis C.d.S. , qualsiasi relazione, in osservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti di sé, inoltre si impegna a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna.



Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenta l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, qualora l'attività di controllo sia stata svolta dall'U.E.P.E., La relazione andrà ad essa tempestivamente trasmessa, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.

Art. 7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale, da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente:

Art. 8

Durata della convenzione


La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della presente Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere incluso nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna competente, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto:

Matera, li 29/01/2021

Per il Comune di Salandra
IL SINDACO
Giuseppe SORANNO



Per il Tribunale di Matera
IL PRESIDENTE
Giorgio PICA

